COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L.R. Campania n. 18 del 25.11.2013 - Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n….del……

INDICE

SEZ I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità
Art. 2 Oggetto
Art. 3 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

SEZ. II – ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO E TEMPORANEO/GRATUITO

Art. 4 – Definizione dell'assegnazione in uso
Art. 5 – Durata dell'assegnazione in uso
Art. 6 – Soggetti assegnatari
Art. 7 – Modalità di assegnazione in uso
Art. 8 - Valutazione delle istanze
Art. 9 – Disciplina dell'assegnazione in uso
Art. 10 – Tariffe
Art. 11 - Facilitazioni per le categorie vulnerabili
Art. 12 - Garanzie
Art. 13 Pulizia vigilanza e custodia della struttura sportiva e sportiva scolastica
Art. 14 - Assegnazione in uso temporaneo e gratuito
Art. 15 – Usi diversi
Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

SEZ. III – CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI

Art. 17 - Concessione degli Impianti sportivi
Art. 18 - Contenuto specifico delle convenzioni
Art. 19 - Soggetti affidatari delle Concessioni

SEZ. IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Controlli
Art. 21 - Manutenzione
Art. 22 - Sicurezza
Art. 23 - Affollamento
Art. 24 - Responsabilità

Art. 25 - Trasparenza e informazione
Art. 26 - Norme generali d'uso e divieti
Art. 27 - Riferimenti e rinvii normativi

SEZ I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione e accrescimento della qualità della vita, di inclusione sociale e di pari opportunità, oltre che elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo.

2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e smi, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

5. Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013, n.18.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli

impianti sportivi di proprietà comunale ivi comprese le strutture sportive di pertinenza scolastica.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 38, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs 28 febbraio 2021 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 3 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Ai sensi del D.lgs. 38/2021 sono previste diverse modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi:

a) Concessione della gestione a terzi, secondo le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria;

b) Affidamento diretto della gestione ad associazioni e società sportive non aventi scopo di lucro ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 38/2021;

c) Gestione diretta dell'Ente e Assegnazione in uso temporaneo;

d) Gestione diretta dell'Ente e Assegnazione in uso temporaneo gratuito.

2. L'oggetto principale del presente regolamento sono le modalità di cui al punto c) e d). Per le modalità di cui ai punti a) e b) per le parti non disciplinate si rimanda al D.lgs. 38/2021 e alla normativa vigente sui contratti pubblici, per le parti in contrasto prevale la normativa nazionale e regionale.

SEZ. II – ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO E TEMPORANEO/GRATUITO

Art. 4 – Definizione dell'assegnazione in uso

1. L'assegnazione in uso temporaneo è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, sportivo scolastico o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento di attività ivi previste, per un periodo di tempo limitato, ore settimanali, singola manifestazione o sulla base di un avviso pubblico emanato relativamente all'uso dell'impianto. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso

per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica consentita a ogni età, con fine sociale e di prevenzione per la salute.

2. In caso di affidamento in concessione di un impianto sportivo comunale, nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a e b, il Concessionario, nella presentazione dell'offerta per l'affidamento della struttura, dovrà garantire la disponibilità di un monte giorni annuale pari a non meno di un giorno/mese. In caso di offerte migliorative se ne terrà conto ai fini dell'affidamento. Il Comune potrà utilizzare i giorni così ottenuti per l'assegnazione in uso temporaneo della struttura o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune.

3. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione in uso

1. La concessione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche in uso è disposta solo per un periodo di tempo determinato, preferibilmente da un minimo di un anno ad un massimo di due anni. Il periodo dell'anno oggetto di concessione comprende in ogni caso la durata delle attività agonistiche delle principali Federazioni. L'assegnazione può essere disposta per un periodo diverso su disposizione motivata della Giunta Comunale.

2. Le strutture sportive scolastiche sono utilizzabili in funzione degli orari resi disponibili dalle attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola, ratificate dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e deliberate dal Collegio dei Docenti e/o dal Consiglio d'Istituto
3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie compete al Comune attraverso il Servizio delegato che provvede, a conclusione, a redigere un Piano di Assegnazione.

Art. 6 – Soggetti assegnatari

1. L'accesso alle strutture e/o alle infrastrutture sportive e sportive scolastiche è consentito a Società, gruppi o enti e, in genere, a tutti gli organismi associativi regolarmente costituiti e senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ludico ricreative, amatoriali e sociali nell'ambito dello sport e delle attività motorio-ricreative, affiliate alle federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive

Associate o agli Enti di promozione e regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle Società Sportive del Coni, aventi i requisiti di cui alla Legge Regionale L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 e del D.lgs 28 febbraio 2021 n. 38.

Art. 7 – Modalità di assegnazione in uso

1. L'attivazione della procedura di accesso alle strutture sportive e sportive scolastiche prevede prioritariamente l'emanazione di un Avviso Pubblico o in alternativa di una istanza di parte.
2. L'approvazione dell'Avviso Pubblico è demandato alla Giunta Comunale previa istruttoria del Servizio competente.
3. L'Avviso può disciplinare l'assegnazione in uso ad un solo soggetto oppure a più soggetti con definizione dei diversi giorni/orari.
4. In caso di mancata emanazione di Avviso pubblico, possono essere valutate le istanze di parte. Le domande di assegnazione in uso effettuate al di fuori dell'emanazione di Avviso Pubblico, vengono presentate all'Amministrazione Comunale, la quale, previa valutazione della disponibilità dell'impianto presso il Servizio competente, adotterà idonea deliberazione che riconosca il beneficio della concessione in uso.

Art. 8 - Valutazione delle istanze

- L'assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche sarà determinato tenendo conto dei seguenti elementi distintivi:

- Anzianità di presenza nella struttura, al fine di garantire la continuità delle attività, contraddistinta dalla tenuta di un comportamento esemplare, sia nell'espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri concessionari, sia nei confronti del bene comune (arredi, ambienti, attrezzature, ecc.), sia per la diligenza manifestata nel corrispondere i canoni di concessione e quant'altro richiesto dagli uffici preposti;

- Dimensioni operative del richiedente (partecipazione a campionati di categoria - risultati sportivi conseguiti in attività certificate dalle federazioni, numero degli iscritti, ecc.) ;

- Anni di operatività;

- Gestione di un settore giovanile;

- Gestione di Centri di Avviamento allo Sport, partecipazione e gestione di attività promosse dal CONI, Ministero competente, Regione, Provincia e Comune;
- Promozione di attività sportive per i giovani nella fascia di età 4-14 anni;
- Promozione di attività che perseguono obiettivi di utilità sociale nel settore sportivo (centri per la terza età, portatori di handicap, ecc.) con particolare riferimento agli organismi che si qualificano come ONLUS;
- Promozione di corsi di avviamento alla pratica sportiva per gli adolescenti fino ai 18 anni nei quartieri con particolari problematiche legate alla devianza giovanile affinché possano essere rintracciate aggiuntive e/o utili opportunità specialmente nei quartieri privi di infrastrutture e servizi;
- Avere sede legale prioritariamente nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;
- Attività sportive svolte sul territorio in favore della comunità;
- Qualificazione degli istruttori (Laurea in Scienze Motorie, Patentino di allenatore, …);
- Affiliazione alle Federazioni sportive che partecipano a campionati.

Art. 9 – Disciplina dell'assegnazione in uso

1. Le assegnazioni dovranno essere regolate da Convenzione sottoscritta da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio competente o da diverso soggetto all'uopo individuato e dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contenente:
   - Obblighi dell'Assegnatario
   - Tariffa;
   - Polizza a copertura della sicurezza dei fruitori;
   - Polizza/fidejussione per danni alle strutture;
   - Modalità d'uso e di accesso;
   - Orari.
2. Nelle assegnazioni in uso, non è prevista la voltura delle utenze energetiche, i consumi saranno compensati attraverso le tariffe applicate che saranno formulate avendo in considerazione, spese di manutenzione/gestione e consumi energetici.
3. Tutti i provvedimenti relativi all'assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche sono demandati agli Uffici comunali preposti trattandosi di mero atto di gestione.

4. Gli uffici garantiscono che siano rispettati i principi di eguaglianza, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia, semplificazione delle procedure, partecipazione e informazione del cittadino.
5. L'utilizzo delle strutture sportive anche se rinnovato nel tempo, non contempla l'appropriazione dello spazio da parte dell'Assegnatario o la funzionalizzazione dello stesso ad un'unica attività. Esso resta potenzialmente destinato a diverse finalità e discipline. E' fatto pertanto divieto di installare attrezzature fisse o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali, nonché di individuare gli stessi come sede di enti, associazioni o gruppi.
6. E' fatto divieto di apporre materiali pubblicitari sulle superfici della struttura concessa in uso.
7. Le strutture sportive sono destinate esclusivamente agli Assegnatari per l'uso dichiarato, non possono essere cedute a terzi, né utilizzate per attività diverse da quelle dichiarate. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo gli Assegnatari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito delle strutture a terzi, pena la immediata decadenza della assegnazione.
8. In caso di rinnovo della richiesta di concessione in uso, la regolarità dei pagamenti pregressi è condizione essenziale alla riattivazione della procedura di concessione
9. L'Ente, anche su segnalazione dell'autorità scolastica, potrà richiedere motivatamente la revoca dell'autorizzazione in caso di gravi inadempienze degli Assegnatari in uso.

Art. 10 - Tariffe

1. Per l'uso delle strutture sportive e sportive scolastiche, sia annuale che temporaneo, è dovuto da parte degli Assegnatari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario determinate per ora di concessione o per annualità (anche suddivisa in mensilità).

2. L'importo delle tariffe d'uso e le modalità di versamento sono stabiliti dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Competente sulla base dei seguenti parametri: consumi energetici, manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. L'ammontare delle aliquote orarie sarà annualmente assoggettato ad una revisione dinamica dell'indicizzazione ISTAT e/o a quant'altro si renda necessario.

4. Il Piano Tariffario dovrà prevedere:

- Tariffazione Oraria

- Tariffazione per singoli eventi (in base alla durata)

- Tariffazione per periodi prolungati comunque inferiori all'anno

- Tariffazione per l'uso annuale

5. La tariffa è sempre corrisposta mensilmente, mediante bonifico bancario o Pago PA.

6. L'Amministrazione può prevedere nella determinazione annuale l'applicazione di uno sconto non superiore al 10% in favore di soggetti aventi sede sul territorio da più di un anno dalla data di assegnazione.

7. L'Amministrazione può altresì prevedere nella determinazione annuale l'applicazione di un ulteriore sconto non superiore al 20% in favore di soggetti che praticano significative politiche in favore dei soggetti individuati all'art. 11.

8. Eventuali mancate utilizzazioni degli impianti o sottoutilizzazioni a causa di impedimenti imputabili al Concessionario non comportano la riduzione degli importi dovuti. L'interruzione anticipata delle attività o la rinuncia all'utilizzo degli impianti dovrà essere formalmente comunicata all'Ufficio.

9. Il pagamento delle tariffe d'uso dà diritto esclusivamente all'uso sportivo dell'impianto stesso. Non è previsto alcun servizio di pulizia, sorveglianza e/o custodia da parte del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. In caso di mancato pagamento delle tariffe dovute l'Ufficio preposto si attiva per il recupero coattivo delle stesse con aggravi di spesa e di interessi. La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per un eventuale rinnovo della concessione.

10. L'assegnazione in uso delle strutture sportive e sportive scolastiche non persegue finalità di lucro. Tenuto conto che le tariffe d'uso delle strutture sono state formulate per offrire all'utenza un servizio, gli Assegnatari sono invitati a praticare per i loro iscritti quote di iscrizione accessibili.

Art. 11 - Facilitazioni per le categorie vulnerabili

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino tiene conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti.

2. Al fine di contribuire alla coesione e all'inserimento sociale delle categorie vulnerabili è altresì previsto che tutti i Concessionari riservino la frequenza gratuita del 10% del numero degli iscritti a ragazzi disagiati, svantaggiati e/o che provengono da contesti sfavoriti, segnalati dal Settore Servizi Sociali per il tramite dei Segretariati Sociali, portatori di handicap o a minori appartenenti a famiglie con

ISEE pari o inferiore alle soglie per accedere alle agevolazioni di tipo sociale, di volta in volta individuate.

Art. 12 - Garanzie

1. Al fine di garantire il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino da eventuali inadempienze gli Assegnatari provvederanno a prestare cauzione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a favore del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino a garanzia dei danni eventuali che dovessero derivare alla struttura e a quanto in essa contenuto, per uso improprio della stessa, vandalismi, scarsa pulizia, insufficiente manutenzione e quant'altro possa produrre dei danni alla stessa.
2. L'importo del valore da garantire sarà determinato dalla Giunta Municipale, su proposta del Servizio competente, in base alla durata e tipologia di assegnazione. Nel caso di affidamento di una struttura a più Assegnatari, la cauzione dovrà essere prestata dai singoli legali rappresentanti degli organismi affidatari.
3. La cauzione sarà svincolata, su richiesta degli Assegnatari, alla scadenza della concessione, previo accertamento sullo stato di conservazione dell'immobile concesso in uso.
4. In caso di eventuali danni arrecati all'impianto gli Assegnatari si impegnano, nel termine massimo individuato dagli uffici al ripristino e/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora gli Assegnatari risultino inadempienti nei termini previsti, il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno.
5. Per l'assegnazione in uso per singoli eventi e manifestazioni, la polizza potrà essere sostituita con cauzione in denaro.

Art. 13 - Pulizia vigilanza e custodia della struttura sportiva e sportiva scolastica

1. Il servizio di pulizia a carico dell'Assegnatario ha per oggetto la pulizia dei locali in uso con pulizia quotidiana nei giorni di utilizzo integrata da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento della struttura. La pulizia dei locali deve essere adeguata e tempestiva. La relativa attività deve risultare tracciabile e controllabile. La vigilanza e la pulizia dei locali negli orari extrascolastici attiene alle specifiche responsabilità dell'Assegnatario.

2. Nel caso in cui nella stessa palestra operino più Assegnatari questi dovranno concordemente effettuare le necessarie pulizie. Eventuali danni che dovessero derivare al locale e/o alle attrezzature oggetto dell'assegnazione verranno eliminate a cura e spese del soggetto assegnatario. Qualora nella stessa struttura operino più

Assegnatari, se vengono riscontrati inconvenienti igienici o danni causati dagli stessi, risultando difficile individuare il singolo responsabile, gli assegnatari ne risponderanno in solido verso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e concordemente saranno tenuti ad attivarsi per la rimozione dei suddetti inconvenienti e/o danni.

3. Gli Assegnatari sono responsabili dei danni cagionati alle strutture secondo il disposto dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 14 - Assegnazione in uso temporaneo e gratuito

1. L'assegnazione in uso gratuito delle strutture sportive e sportive scolastiche può essere disposta unicamente per un singolo evento a partecipazione gratuita. Tale concessione compete alla Giunta Comunale, previa valutazione delle finalità e dell'interesse pubblico sotteso all'evento.

2. L'assegnazione in uso gratuito delle strutture sportive e sportive scolastiche può altresì motivatamente essere disposta per periodi determinati, superiori al singolo giorno, a tutte le associazioni che svolgeranno servizi in favore della collettività di riferimento a titolo totalmente gratuito, previa presentazione di istanza motivata corredata da un progetto/programma che definisca chiaramente, i target, i fruitori e la modalità di svolgimento delle attività. In questi casi l'assegnatario dovrà corrispondere unicamente un contributo forfettario a copertura dei costi energetici e/o farsi carico dei costi di manutenzione e pulizia.

3. Le assegnazioni in uso gratuito di cui all' art. 3, comma 1, lettera d, possono essere previste a favore dei seguenti soggetti, nell'ordine di priorità elencato:

a) Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

b) Organismi pubblici che agiscono in ambito locale.

c) Associazioni, anche sportive, che svolgono la propria attività senza scopo di lucro.

Art. 15 - Usi diversi

1. Le strutture sportive e sportive scolastiche possono essere concesse "una tantum" per eventi diversi da quelli sportivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifestazioni culturali, campo estivo, spettacoli e concerti, manifestazioni religiose.

2. Su istanza dell'organizzatore, previa istruttoria ed espressione di parere vincolante da parte del responsabile del servizio competente inerente strettamente la compatibilità tecnica della struttura con l'evento proposto, compete alla Giunta Comunale il parere sulla concessione della struttura anche in ragione delle finalità pubbliche dell'evento.

3. Per gli eventi che comportano l'emissione di un titolo d'ingresso e/o attività finalizzate al lucro, la concessione non potrà essere a titolo gratuito. Nel caso di specie saranno applicate le tariffe previste all'art. 10.

4. Sono a carico del soggetto organizzatore tutti gli adempimenti necessari per l'organizzazione dell'evento previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.

2. Il Servizio competente dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:

- Abbiano violato le norme del presente regolamento;
- Abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- Abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Servizio competente revoca le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di decadenza dei requisiti dell'assegnatario;

4. Il Servizio competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:

- Per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

SEZ. III – CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI

Art. 17 - Concessione degli Impianti sportivi

1. La Concessione a terzi finalizzata alla gestione delle strutture sportive è disposta dall'Amministrazione Comunale previa adozione di specifico atto d'indirizzo e sono effettuati nelle modalità previste dal D.lgs. 38/2021 e dal Codice dei Contratti D.lgs 36/2023.

2. La Giunta Comunale può determinare il canone minimo che intende percepire per l'impianto. Il Canone è proposto dal servizio competente e dovrà tenere conto dei consumi energetici, spese di pulizia, della manutenzione ordinaria e straordinaria e degli investimenti necessari per adeguamento, ampliamento, riqualificazione degli impianti ed avere in debita considerazione il ciclo di vita delle strutture.

3. Il Bando dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, ivi compresi quelli morali, e i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi.

4. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze.

5. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.

6. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, sino alla decadenza della concessione.

7. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

8. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da tre membri, di cui due designati dal Comune e uno esterno appartenente al CONI. La presidenza è attribuita al Funzionario Responsabile del Settore nel quale è incardinato il Servizio Patrimonio.

9. La concessione sarà disposta dall'Amministrazione Comunale previa adozione di specifico atto d'indirizzo che dovrà prevedere:

- l'Avviso Pubblico contenente i requisiti necessari alla selezione, ivi compresi quelli morali, ed eventuali criteri di scelta dell'affidatario;
- Criteri di selezione;
- Periodi e durata delle assegnazioni;
- Schema di Convenzione;
- Canone d'uso.

Art. 18 - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi istaurati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a e b sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;

b) Durata della convenzione;

c) Sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;

d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;

e) Applicazione e riscossione tariffe;

f) Applicazione e riscossione delle sanzioni;

g) Piano di Utilizzo;

h) Piano di Conduzione Tecnica;

i) Nomina responsabile tecnico e della sicurezza dell'impianto;

j) Garanzie;

k) Forme di controllo da parte del Comune;

l) Responsabile della struttura;

m) Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi;

n) Tariffe o rette applicate dal Concessionario;

o) Piano Economico e Finanziario (PEF);

p) Documentazione Progettuale.

Art. 19 - Soggetti affidatari delle Concessioni

1. Soggetti previsti dal D.lgs. 38 e quelli previsti dall'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, può essere affidata:

a) Alle federazioni sportive nazionali;

b) Agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;

c) Alle Società sportive;

d) Alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 25.11.2013, n. 18.

Oltre ai requisiti di ordine generale previste dal D.lgs 36/2023 e smi, i soggetti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico.

SEZ. IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Controlli

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di visitare e di ispezionare in qualsiasi momento le strutture al fine di verificarne il corretto utilizzo ed il rispetto delle regole. I Concessionari/Assegnatari dovranno tenere, presso la struttura dove esercitano le attività, copia dell'atto autorizzativo e del registro degli iscritti da esibire se richiesto.

2. Oltre agli Organi ed Uffici competenti del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, nel caso di strutture scolastiche sono altresì attribuite all'Autorità Scolastica ed esercitabili direttamente, funzioni di verifica dello stato di conservazione e

manutenzione del bene, nonché funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello stesso.

Art. 21 - Manutenzione

1. Salvo diverse determinazioni contenute negli accordi convenzionali, il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino provvederà a sue spese e nelle forme più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, intendendosi per tali quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Durante la concessione/assegnazione il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino potrà eseguire le verifiche ed i lavori che discrezionalmente ritenga necessari senza che i Concessionari/Assegnatari possano rifiutarli.

2. E' fatto esplicito divieto ai Concessionari/Assegnatari di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture concesse senza il formale consenso dell'Ente.

3. Parimenti nessuna delle attrezzature ed impianti consegnati dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ai Concessionari/Assegnatari potranno da questi, ad alcun titolo, essere alienate o distrutte. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi per ogni specifico caso.

Art. 22 - Sicurezza

1. Il Concessionario/Assegnatario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. La partecipazione degli utenti in modo sistematico e continuativo alle iniziative sportive e ai programmi tecnico-didattici, promossi dalle associazioni/società, siano esse attività agonistiche che non agonistiche, presuppone il possesso della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva. La verifica dei presupposti necessari alla iscrizione degli utenti alle proprie attività costituisce specifico onere a carico dell'associazione/società concessionaria/assegnataria. I Concessionari/Assegnatari con l'ammissione dei richiedenti alle attività sportive promosse, attestano l'idoneità fisica dei partecipanti e nel contempo esonerano l'Amministrazione da eventuali infortuni occorsi durante la pratica sportiva.

3. I Concessionari/Assegnatari, qualora i propri associati non fossero già assicurati contro gli infortuni con le polizze previste dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono obbligati a stipulare apposito contratto con un Ente assicurativo per la garanzia dei rischi da

responsabilità civile e per infortuni o danni che dovessero derivare ai propri associati dall'esercizio della pratica sportiva.

4. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente regolamento fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 23 - Affollamento

1. Il calcolo del massimo affollamento totale di utenti e addetti all'attività dell'impianto, per gli spazi per attività a corpo libero, va fatto secondo i seguenti criteri: il numero massimo degli utenti ammissibili è pari alla superficie del locale in mq diviso 4, arrotondato per difetto, così come disciplinato dalle vigenti norme CONI per l'impiantistica sportiva.

Art. 24 - Responsabilità

1. I Concessionari sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo delle strutture stesse durante i turni a loro assegnati. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e le Autorità Scolastiche restano esonerate da qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi modo derivare nello svolgimento delle attività.

Art. 25 - Trasparenza e informazione

1. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino garantisce che il cittadino sia informato sulle modalità e sulle procedure di attivazione per l'utilizzo delle strutture nonché sulle tipologie di attività autorizzate e sulle modalità di accesso per il singolo cittadino e/o quant'altro possa interessarlo. A tal fine sarà predisposta una pagina informativa sul sito WEB del Comune.

Art. 26 - Norme generali d'uso e divieti

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura, e in particolare:

a) E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.

b) Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.

c) In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso alla zona di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.

d) L'Ente non assicura la custodia degli impianti durante le attività pertanto il Concessionario/Assegnatario è responsabile di tutti gli oggetti/vestiario di proprietà dei fruitori. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.

e) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

f) Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.

g) E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, a eccezione delle aree attrezzate al ristoro.

h) E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.

i) E' vietato l'accesso agli animali.

j) E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.

k) E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.

l) Durante le attività praticate negli orari/periodi di assegnazione, il Concessionario/Assegnatario è responsabile dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

m) L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

n) L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

2. Impianti e attrezzature:

a) Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. I soggetti utilizzatori, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

b) I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

c) I predetti materiali, i base alla disponibilità di spazio, possono essere depositati custoditi nei locali dell'impianto sportivo. In caso contrario è fatto obbligo di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

d) Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dalla struttura.

Art. 27 - Riferimenti e rinvii normativi

- Decreto del 26 gennaio 2024 - Ministro per lo Sport e i Giovani, elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

- Decreto del 27 ottobre 2023 - Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche - UNILAV Sport;

- Decreto legislativo 29 agosto 2023 n.120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;

- Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8

agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - articolo 30, commi 7-11 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 nei quali vengo stabiliti nuovi termini di decorrenza dei decreti legislativi su riportati;

- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 - Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) emanato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e dal suo Regolamento di Attuazione (Reg. T.U.L.P.S.);

- D.lgs 36/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (23G00033) (GU Serie Generale n.66 del 18-03-2023).